

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 marzo 2023, n. 52  
**Nuovo Poliambulatorio di Martano. Trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento istituzionale a seguito del trasferimento definitivo dal Comune di Calimera (LE), Via Francesco Colaci al Comune di Martano, Via F.lli Cervi del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice”*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *“Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* prevede:

– all'art. 28 *“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”* che: “

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente,*

*nell'ambito dello stesso distretto socio- sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.*

3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
  4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
  5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
  6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;*
- *all'art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.*

Con nota prot. n. 89535 del 19/06/2018 trasmessa con Pec in pari data alla scrivente Sezione, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario dell'ASL LE hanno chiesto “*Ai sensi della L.R. n. 65 del 22.12.2017 “modifiche della L.R. 9 del 02/05/2017” e del R.R. 3/2005 e ss.mm.ii., (...) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per trasferimento della CAD di Calimera, dall'attuale sede di Via Francesco Colaci, presso il Poliambulatorio di Martano in Via Fratelli Cervi di Martano.*”, e comunicato che “*questa Direzione ha provveduto, con l'allegata nota (prot. n° 33035 del 28.02.2018), ad inoltrare al Sindaco di Martano la richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione della Struttura in questione; si coglie l'occasione per comunicare che, alla data odierna, il predetto Comune per adempiere a quanto di competenza, attende la verifica di compatibilità da parte di Codesta Sezione, così come richiesto con la nota prot. 3051 del 28.02.2018, che ad ogni buon fine si allegano in copia.*”.

Alla predetta istanza sono state allegate:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il Direttore Generale dell'ASL LE ha dichiarato che *"la struttura destinata a Centro Dialisi del D.S.S. di Martano, sita all'interno del nuovo Poliambulatorio in via Fratelli Cervi di Martano, è in possesso minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli inerenti gli adeguamenti antincendio (in corso di esecuzione), antisismica ed agibilità dell'immobile, per i quali questa Azienda ha già predisposto apposita programmazione, inoltrata in Regione per il relativo finanziamento, di un Piano Aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti minimi generali in conformità alla previsione dell'art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2017 e sua modifica L.R. 65/2017"*;
- copia della nota prot. 33035 del 28/02/2018 indirizzata al Sindaco del Comune di Martano, ad oggetto *"Istanza di autorizzazione alla realizzazione per accreditamento del Centro Dialisi ad assistenza limitata presso il nuovo Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Martano"*, con cui il Direttore del medesimo D.S.S. ha chiesto *"(...) l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto indicata sita al piano rialzato, oltre a due ambienti siti al piano seminterrato (v. planimetria allegata) del nuovo Poliambulatorio del D.S.S. di Martano.*  
*Tale richiesta è finalizzata all'acquisizione, da parte della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, dell'accreditamento del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene."*;
- planimetria del *"Piano Rialzato di Variante"* del *"Nuovo Poliambulatorio di Martano – Dialisi"* da cui risultano complessivamente previsti n. 10 posti rene dei quali:
  - n. *"7 posti reni normali"* collocati in ambiente dedicato;
  - n. 1 *"posto rene"* definito *"isolati"* collocato in ambiente dedicato;
  - n. 2 *"posti rene"* definiti *"peritoneale"* collocati in ambiente dedicato;
- copia della nota prot. n. 3051 del 28/02/2018 a firma del Responsabile del 3° Settore del Comune di Martano, indirizzata a questa Sezione ma non pervenuta in precedenza alla scrivente, ad oggetto *"Trasmissione istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'accreditamento del Centro Dialisi ad assistenza limitata presso il nuovo Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Martano"*.

Con Pec del 04/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con nr. AOO\_183/1621 del 04/02/2019, il Comune di Martano ha trasmesso la succitata nota prot. n. 3051 del 28/02/2018 corredata dei seguenti allegati:

- copia della nota prot. 33035 del 28/02/2018 del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Martano ad oggetto *"Istanza di autorizzazione alla realizzazione per accreditamento del Centro Dialisi ad assistenza limitata presso il nuovo Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Martano"*, indirizzata al Sindaco del Comune di Martano, già trasmessa in allegato all'istanza del 19/06/2018;
- copia dell'*"Attestazione di conformità delle opere e loro agibilità"* datata 05/08/2017.

Con nota prot. AOO\_183/2802 del 01/03/2019, ad oggetto: *"richiesta autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi della L.R. n. 65 del 22.12.2017 "modifiche della L.R. n. 9 del 02/05/2017" e R.R. n. 3/2005, Centro Dialisi del Distretto Socio Sanitario di Martano."* Rilascio autorizzazione propedeutica al trasferimento.

*Incarico, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Dialisi di Martano.*

*Incarico, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'accreditamento istituzionale del Centro Dialisi di Martano."*, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“ (...) rilevato che:

- dalla ricognizione dei posti rene di cui alla D.G.R. n. 1679 del 26/09/2018 ad oggetto “Organizzazione della Rete Nefrologico-Dialitica e Trapiantologica Pigliese – ReNDiT – ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: “Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica” (Rep. Atti n. 101/CSR del 05/08/2014). Midifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/2010 ed integrazione della D.G.R. n. 951/2013 – Tariffario Regionale”, risulta che il CAD di Calimera ha una dotazione di n. 8 posti rene;
- dalla planimetria dell’area destinata al Centro Dialisi ad assistenza limitata posto all’interno del nuovo poliambulatorio di Martano, risultano indicati n. 10 posti rene di cui “n. 7 posti reni normali”, “Peritoneale due posti rene”, “Isolati un posto rene”;
- le aziende sanitarie pubbliche risultano soggetti titolari di accreditamento transitorio ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 25/08/2003, e che l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche è disciplinato attualmente dall’art. 29, co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

considerato che:

- non rientrano nel computo dei posti rene, ai fini della definizione del fabbisogno, i posti rene dedicati ai pazienti contumaciali (isolati) e, in quanto posti tecnici, quelli dedicati alla dialisi peritoneale;
  - rientrano nel computo del fabbisogno solo i n. 7 posti rene “normali” (rispetto ai n. 10 indicati) con uno scarto, quindi, di n. 1 posto rene in meno rispetto ai posti rene presenti nel CAD di Calimera dichiarati in n. 8;
  - non vi è richiesta di ampliamento per aumento dei posti rene rispetto a quelli già autorizzati presso il CAD di Calimera per cui non è necessario procedere alla verifica del fabbisogno di posti rene;
  - si tratta di trasferimento di struttura pubblica richiesta dal Direttore Generale della ASL e pertanto, non deve essere previamente “sentito il direttore generale dell’azienda sanitaria locale interessata” riguardo alla dimensione allocativa di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- con la presente si rilascia ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 28, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione propedeutica al trasferimento dal Comune di Calimera (LE) al Comune di Martano (LE), del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene (dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale);
  - il Sindaco del Comune di Martano potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del CAD di Calimera presso il nuovo Poliambulatorio di Martano, sito in Martano alla Via Fratelli Cervi.

**Nelle more della trasmissione da parte del Direttore Generale della ASL LE dell’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Martano, si invitano:**

- **il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE**, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **ad effettuare idoneo sopralluogo presso il nuovo Poliambulatorio di Martano - Via Fratelli Cervi, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, specifici e generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. B.01.04 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale.** La relazione dovrà specificare, tra l’altro, il nominativo ed i titoli accademici del Responsabile Sanitario del Poliambulatorio e del responsabile delle attività cliniche del Centro Dialisi;

- **il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il nuovo Poliambulatorio di Martano - Via Fratelli Cervi, al fine di verificare il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. B.01.04 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria specialistica ambulatoriale del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale.**

Con Pec del 25/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso la nota ad oggetto: "RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER TRASFERIMENTO, AI SENSI DELLA LR N. 65 DEL 22/12/2017 "MODIFICHE ALLA LR 9/2017" E RR N.3/2005, CENTRO DIALISI DEL DSS DI MARTANO. VERIFICA REQUISITI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – ESITO.", acquisita con prot. n. AOO\_183/2589 del 31/01/2023 il Direttore del medesimo Dipartimento di Prevenzione ha rappresentato quanto segue:

*"In riferimento alla nota in epigrafe riportata con cui viene incaricato lo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti minimi generali e specifici previsti dalla LR 9/2017 e smi e dal RR 5/2005 e smi, sez. B.01.04 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'attività specialistica ambulatoriale del Centro Dialisi ed assistenza limitata a CAD di Calimera presso il Poliambulatorio di Martano in Via Fratelli Cervi, si comunica che personale di questo Servizio di Igiene Pubblica ha concluso le verifiche di sussistenza dei requisiti richiesti.*

*Alla verifica dei luoghi e dall'istruttoria della documentazione esibita è emerso che la struttura è in possesso dei requisiti minimi e specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi per attivazione di n. 10 posti rene, dei quali uno destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti destinati alla dialisi peritoneale, del Centro Dialisi a basso livello assistenziale ubicato all'interno del Poliambulatorio del Distretto Socio-Sanitario di Martano, al piano terra.*

*Si specifica che il Responsabile Sanitario è il Dott. Salvatore SERGIO (Direttore Sanitario di Distretto), mentre il Responsabile delle attività cliniche del centro dialisi è il Dott. Marcello NAPOLI (Direttore U.O.C.), specialista in Nefrologia."*

Con Pec del 30/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha trasmesso la nota ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 65 del 22/12/2017 "modifiche alla LR 9/2017" e RR n. 10 del 14.03.2019. Incarico Regione Puglia – Dip. Prom. – Salute – Servizio accreditamento e qualità prot. AOO\_183/2802 del 01.03.2019. PARERE FINALE.", acquisita con prot. n. AOO\_183/2884 del 03/02/2023 con la quale il Direttore del medesimo Dipartimento di Prevenzione ha rappresentato quanto segue:

*" (...) In data 19.01.2023, personale in servizio presso questo Dipartimento di Prevenzione, procedeva ad effettuare sopralluogo presso il nuovo Poliambulatorio di Martano – Via F.lli Cervi e relativo al Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale.*

*Dall'esito del sopralluogo e dalla valutazione della documentazione acquisita è scaturito quanto segue:*

#### Requisiti Generali

*La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione ed il trattamento dei dati personali e sensibili.*

*La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D lgs 81/2008 e ss.mm.ii..*

#### Requisiti strutturali e tecnologici generali

*Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti ulteriori generali*

e specifici di Accreditamento, previsti per il Centro Dialisi RR n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04 del reg. Reg. n. 3/2010 per la struttura ubicata presso il Nuovo Poliambulatorio di Martano – Via F.lli Cervi – Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale;

#### Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

#### Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista, risulta adeguata alla tipologia e all'orario di operatività tecnica.

#### Responsabile Sanitario

Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Salvatore SERGIO, nato il 30/03/1955 (...) Laureato in Medicina e Chirurgia (Padova) (...) – Iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di LECCE (Ordine della Provincia di LECCE) (...), Direttore del Distretto Socio- Sanitario di Martano, (...);

Il Responsabile delle attività cliniche è IL Dott. Marcello Napoli nato (...) il 10.02.1955 (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Modena (...) specializzato in Nefrologia (...) Iscritto all'Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce (Ordine della Provincia di LECCE) (...)

#### CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che La struttura di Dialisi ubicata presso il Nuovo Poliambulatorio di Martano – Via F.lli Cervi possieda gli ulteriori requisiti generali e specifici di Accreditamento di cui al R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04 reg. Reg. n. 3/2020, relativamente al Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale.”

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo dal Comune di Calimera (LE) alla Via Francesco Colaci al Comune di Martano alla Via F.lli Cervi, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale, presso il Nuovo Poliambulatorio di Martano, con la prescrizione che il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà trasmettere alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento con allegate griglie di autovalutazione dei requisiti per le fasi "CHECK & ACT" delle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, ex Reg. Reg. n. 16/2019 e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Direttore Generale dell'ASL LE, "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica

*tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito del trasferimento definitivo dal Comune di Calimera (LE) alla Via Francesco Colaci al Comune di Martano alla Via F.lli Cervi, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Centro Dialisi ad assistenza limitata con 10 posti rene, dei quali n. 1 destinato a pazienti contumaciali e n. 2 posti tecnici destinati alla dialisi peritoneale, presso il Nuovo Poliambulatorio di Martano, con la prescrizione che il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà trasmettere alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento con allegate griglie di autovalutazione dei requisiti per le fasi "CHECK & ACT" delle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, ex Reg. Reg. n. 16/2019 e con la precisazione che:
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della

L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Direttore Generale dell'ASL LE, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Martano (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;



- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Responsabile P.O.**  
(Irene Vogiatzis)

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Elena Memeo)